

Mulini72.txt - Grida Leopoldo II - 4.3.1791 - 20.3.1999

LEOPOLDUSIIILEOPOLDUSIIILEOPOLDUSIIILEOPOLDUSIIILEOPOLDUSIIILEOPOLDUSIIILEOPOLDUSII
**** - Grida di Ferdinando, Principe d'Ungheria e Governatore della
Lombardia Austriaca del 4.3.1791 -

- "Grida" per l'unificazione della "Giurisdizione" per tutto il
corso del fiume Olona.

LEOPOLDUS II Dei gratia electus Romanorum Imperator, semper
Augustus, Germaniae, Ungariae, & Boemia Rex, Arciduca d'Austria,
Magnus Dux Etruria, Dux Burgundiae, Mediolani, & Mantuae &c.&c.&c.

FERDINANDO Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'
Austria, Duca di Borgogna e di Lorena ec., Cesareo Reale Luotenente,
Governatore, e Capitano Generale nella Lombardia Austriaca.

All'oggetto di togliere gl'inconvenienti, che accadono nelle frequen-
ti istantanee vertenze relative al Fiume Olona, dopo l'introdu-
zione del nuovo Sistema Giudiziario, per non esservi come in
passato un Giudice Privativo, a cui dirigersi, si è degnata Sua
Maestà l'Imperatore, e Re Nostro Signore, di prescrivere le op-
portune provvidenze col Reale Dispaccio dato in Vienna il giorno
8 Novembre prossimo passato del tenore seguente :

L' I M P E R A T O R E e R E ecc. ecc.

"Nostro Dilettissimo Fratelli Serenissimo Arciduca FERDINANDO, No-
stro Luogotenente, Governatore e Capitano Generale della Lombardia
Austriaca. E' stata portata alla Nostra intelligenza, e determi-
nazione la Consula del Supremo tribunale di Giustizia, accompagna-
ta da una rappresentazione del Serenissimo Arciduca Governatore, e
riguardante la supplica del Sindaco del Fiume Olona, per ottenere
la ripristinazione di un Giudice Privativo, quale esisteva dal
tempo antico fino all'epoca del vigenete nuovo Regolamento del Fo-
ro a norma delle costituzioni provinciali di Milano, per le ver-
tenze, ed ispezioni giudiziarie intorno al detto Fiume, come pure
acciochè sia permesso fare difare uso del privilegio Fiscale al
loro Cassiere, ossia all'Esattore delle Quote, che si pagano dagli
utenti dello stesso Fiume per la sua manutenzione. Siamo rimasto
informato, essere bensì cessata col nuovo Sistema giudiziario la
detta privata giurisdizione, esercita in passato da un Senatore
Delegato, ma ciò è avvenuto solamente per un effetto del Piano ge-
nerale de' nuovi Tribunali, per cui sono state rimesse a' rispetti-
vi Giudici inferiori locali tutte le facoltà relative al disbrigo
della materia contenziosa di Prima Istanza, senza che siasi poi
fatta in tale riforma una speciale attenzione al singolare bisogno
in oggi rappresentato da' Sindaci del Fiume Olona come inserviente
agli oggetti li più indispensabili dell'Agricoltura locale, e del-
la comune sussistenza, quali sono le irrigazioni, ed i Mulini...-
Avendo noi pertanto riconosciuto che in riguardo al corso regolare
di giustizia, non si oppone sulla all'implorata provvidenza, intro-
dotta dalle antiche leggi dello Stato, e mantenuta placidamente
fino all'accidentale sua cessione, come sopra; siano perciò venuto

Giudice
Juris 21

nella risoluzione di confermare come conferriamo in virtù del presente Nostro Rescritto, la Delegazione già disposta in via provvisoria dal Supremo Tribunale di Giustizia del tribunale di Prima Istanza di Milano, il quale perciò si dovrà riconoscere stabilmente in avvenire qual Giudice privativo per le vertenze del Fiume Olona entro i limiti prescritti dalle leggi provinciali e dall'osservanza preesistente al nuovo Sistema forense. Approviamo egualmente l'espedito proposto nella Consulta, per ciò che riguarda le riscossioni incumbenti al Cassiere degli Utenti, e Contribuenti delle spese del Fiume Olona, cioè, che al medesimo debba competere la norma stabilita per l'esazione delle Tasse Giudiziarie, e segnatamente col disposto al §.12. dell'attuale tariffa in materia di volontaria giurisdizione, con che però l'uso di tale privilegio s'intenda accordato per ora soltanto in via di sperimento, e salve le ulteriori cautele, o restrizioni, che possano risultare nell'esercizio pratico, a scanso di ogni abuso incompatibile colla buona giustizia.....

Si compiacerà il Serenissimo Arciduca Governatore intimare al Supremo Tribunale di Giustizia, ed al Consiglio di Governo, questa Sovrana Nostra determinazione per la corrispondente loro rispettiva direzione, ed anche disporre, occorrendo la pubblicazione con Editto, per la notizia d'ogni, e ciascuno.....
-
Preghiamo Dio, che lo conservi in gran numero d'anni. Vienna 8 Novembre dell'anno 1790. = K.R.V. = Firmat. LEOPOLDO. = Per S, M. l'Imperatore, e Re G. Sperges =

Affine però che le dette Sovrane determinazioni siano dedotte a notizia del Pubblico, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Editto venga pubblicato, ed affitto in tutti i Luoghi soliti di questo Stato di Milano, ed incarichiamo tutti i Tribunali, e Giudicanti del medesimo, acciò invigilano per l'esatta di lui osservanza.

Milano, 4 marzo 1791.

F E R D I N A N D O

Il Conte de Wilzeck Vidit

Legnani.

.....
In M i l a n o, Nella regia Ducal Corte, p. G. ppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.